



Prodotti dell'agricoltura biologica

Cooperativa La Primavera  
Soc. Coop. a r.l.  
Via Manzoni, 99  
37059 Loc. Campagnola - ZEVIO (VR)  
Tel. 045 8731731 - Fax 045 8731791  
Tel. e Fax (negozi) 045 8951737  
www.cooperativaprimavera.it

## REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COOPERATIVA LA PRIMAVERA 01 GIUGNO 2008 - 01 GIUGNO 2013 TASSO VARIABILE CODICE ISIN IT0004383201

### ARTICOLO 1 - PREMessa

Il presente Prestito Obbligazionario (di seguito il "**Prestito Obbligazionario**") viene emesso per un ammontare inferiore a euro 2.500.000,00, da calcolarsi in un periodo di 12 mesi a partire dalla data di emissione dello stesso, e come tale non è soggetto alle norme dettate in materia di "sollecitazione all'investimento" di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") in ragione del disposto congiunto di cui all'art. 100, comma 1, lettera c) del TUF e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 33, lettera b) del Regolamento Emittenti.

### ARTICOLO 2 - IMPORTO E TAGLIO DELLE OBBLIGAZIONI

Il prestito obbligazionario "Cooperativa La Primavera 01 Giugno 2008 01 Giugno 2013 tasso variabile" è di un ammontare nominale complessivo pari a euro 500.000 (cinquecentomila), è emesso da "Cooperativa La Primavera s.c.a.r.l." (l'"**Emittente**") ed è costituito da 500 obbligazioni al portatore del valore nominale di euro 1.000,00 (le "**Obbligazioni**"). Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate per un valore nominale pari a 5.000,00 euro (il "**Lotto minimo**"), e successivi multipli di 1.000,00 euro.

Le obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.a. ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213 ed alla Deliberazione Consob n. 11768/98 e successive modifiche.

### ARTICOLO 3 - COLLOCAMENTO

La sottoscrizione delle obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione presso gli sportelli della Banca di Verona Credito Cooperativo Cadidavid, con sede in Verona, via Forte Tomba 8 (la "**Banca Collocatrice**"). L'adesione al prestito potrà essere effettuata durante il periodo di offerta, che andrà dal 01 Giugno 2008 al 31 Dicembre 2008, salvo chiusura anticipata o proroga.

### ARTICOLO 4 - PREZZO DI EMISSIONE

Il prezzo di Emissione delle obbligazioni è pari al 100% del Valore Nominale, e cioè Euro 1.000,00 per ciascuna Obbligazione.

### ARTICOLO 5 - GODIMENTO

Il prestito obbligazionario è emesso ed ha godimento dal 01 Giugno 2008 (la "**Data di Godimento**").

### ARTICOLO 6 - DURATA

Il prestito obbligazionario ha durata 5 anni a decorrere dalla data di godimento e quindi sino al 01 Giugno 2013 (la "**Data di Scadenza**").

### ARTICOLO 7 - COMMISSIONI ED ONERI

Non sono previste commissioni ed oneri a carico dei sottoscrittori.

### ARTICOLO 8 - INTERESSI

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a tasso variabile indicizzato all'Euro Interbank Offered Rate (con divisore 360) ("EURIBOR") a 6 mesi maggiorato di 1,20% (il "**Margine**") troncato al secondo decimale, dalla Data di Godimento sino alla Data di Scadenza del Prestito.

Le cedole, calcolate secondo la convenzione Act/Act, saranno pagate semestralmente in via posticipata ogni 01 Giugno e 01 Dicembre, con primo pagamento alla scadenza del sesto mese dalla Data di Godimento (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (inclusa). Qualora una qualsiasi data di pagamento degli interessi dovesse cadere in un giorno non lavorativo secondo il calendario *Target*, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo secondo il calendario *Target*, senza tener conto di tale spostamento nella determinazione dei giorni effettivi del periodo di interessi come da presente articolo.

Per ciascuna cedola e relativo periodo di interesse, la quotazione dell'EURIBOR a 6 mesi sarà rilevata dall'Agente



Prodotti dell'agricoltura biologica

Cooperativa La Primavera  
Soc. Coop. a r.l.  
Via Manzoni, 99  
37059 Loc. Campagnola - ZEVIO (VR)  
Tel. 045 8731731 - Fax 045 8731791  
Tel. e Fax (negozi) 045 8951737  
www.cooperativaprimavera.it

di Calcolo (quale definito dall'art. 10 del presente regolamento) il secondo giorno lavorativo secondo il calendario Target antecedente il primo giorno di godimento della relativa cedola dalla pubblicazione effettuata sulle pagine del circuito Reuters (attualmente pagina ATICFOREX06) ovvero da altra fonte di equipollente ufficialità qualora quest'ultima risulti indisponibile.

#### **ARTICOLO 9 - RIMBORSO**

Il prestito sarà rimborsato alla pari, senza alcuna deduzione per spese, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza del prestito; in tale data le obbligazioni cesseranno inoltre di essere fruttifere. Qualora la data di scadenza del prestito dovesse cadere in un giorno non lavorativo secondo il calendario Target, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo secondo il calendario Target, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito obbligazionario, né a favore dell'Emittente né a favore dell'obbligazionista.

#### **ARTICOLO 10 – SERVIZIO DEL PRESTITO**

Le obbligazioni verranno inserite in un deposito titoli amministrato dalla Banca Collocatrice fino alla scadenza del prestito.

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite della Banca Collocatrice del prestito.

La Banca Collocatrice opererà inoltre quale Agente di Calcolo ai fini della determinazione delle cedole (inclusa la prima).

#### **ARTICOLO 11 - REGIME FISCALE**

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti.

In base alla normativa in vigore dal 1° gennaio 1997 e successive modifiche sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50%, gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni di cui al presente regolamento, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano ed indicati nel 1° comma dell'art. 2 del D. Lgs. N. 239 del 1° aprile 1996.

Ai redditi diversi, ivi incluse eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni previste dal D.Lgs n. 461 del 21 Novembre 1997 e successive modifiche.

#### **ARTICOLO 12 MERCATI E NEGOZIAZIONE**

Le obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati.

L'emittente e la Banca Collocatrice non assumono alcun impegno di negoziazione in contropartita diretta; nel momento in cui vi sia la contemporanea presenza di un venditore e di un acquirente, la Banca Collocatrice si impegna a negoziare i titoli mediante un'operazione di acquisto e successiva vendita. Il prezzo di negoziazione delle obbligazioni verrà determinato dalla Banca Collocatrice, aggiornando i flussi cedolari ed il capitale sulla base della curva dei tassi di mercato del giorno dell'operazione, maggiorata del Margine del prestito obbligazionario.

#### **ARTICOLO 13 STATUS DELLE OBBLIGAZIONI**

Le obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente.

#### **ARTICOLO 14 GARANZIA**

Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

#### **ARTICOLO 15 - TERMINI DI PRESCRIZIONE**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.



Prodotti dell'agricoltura biologica

Cooperativa La Primavera  
Soc. Coop. a r.l.  
Via Manzoni, 99  
37059 Loc. Campagnola - ZEVIO (VR)  
Tel. 045 8731731 - Fax 045 8731791  
Tel. e Fax (negozi) 045 8951737  
[www.cooperativalaprimavera.it](http://www.cooperativalaprimavera.it)

#### **ARTICOLO 16 ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI**

Per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 ss. del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 2415 del Codice Civile, l'assemblea degli obbligazionisti delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sulle modifiche delle condizioni del prestito;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- d) sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

#### **ARTICOLO 17 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli obbligazionisti si applicano le disposizioni della legge italiana.

L'autorità giudiziaria competente per le controversie sarà il Tribunale di Verona; tuttavia, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile e 33 e 63 del codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

#### **ARTICOLO 18 - VARIE**

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate sul sito internet dall'Emittente stesso ([www.cooperativalaprimavera.it](http://www.cooperativalaprimavera.it)).